



Studio Legale Leone - Foggia

Avv. Paolo Leone - Avv. Francesco Foggia
80129 NAPOLI - Via V. Mosca n. 41
avvocatoPleone@pec.it - avvocatofoggia@pec.it
fax 081 0060745

Spett.le Agenzia delle Entrate

- Direzione Regionale della Campania

PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Napoli, 21 aprile 2016

OGGETTO: Richiesta di rinotificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, degli atti del giudizio n. 2438/2015 R.G. proposto dal sig. IZZO Giuseppe pendente presso il Tribunale di Salerno.

I sottoscritti Avv.ti Paolo Leone e Francesco Foggia, n.q. di difensori del sig. IZZO Giuseppe, nato a Bologna il 9 febbraio 1956, nel giudizio proposto contro l'Agenzia delle Entrate dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, ivi iscritto con n. 2438/15 R.G. e assegnato alla cognizione del Giudice del Lavoro, dott. Orio,

premesse che:

- Il ricorso mira a far valere il diritto del sig. IZZO Giuseppe ad essere incluso nella seconda fascia delle graduatorie, pubblicate in data 12.03.2012, della progressione di sviluppo economico dalla fascia F3 alla fascia F4, bandita con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 186578 del 30 dicembre 2010;
- Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate eccepiva la omessa notifica ai controinteressati;
- Il G.d.L. dott. Orio, nell'accogliere l'eccezione formulata dalla resistente amministrazione, con provvedimento indicato a verbale di udienza del 24 novembre 2015, "rilevata la necessità di una notifica ai controinteressati, attualmente mancante, autorizza parte ricorrente alla notifica con pubblico avviso, mediante strumenti di comunicazione telematica che l'Agenzia delle Entrate vorrà mettere a disposizione tempestivamente per gli incumbenti di rito", rinviando l'udienza a quella del 19 aprile 2016, ore di rito, dando facoltà ai controinteressati a costituirsi nei termini di legge;

- L'Agenzia delle Entrate, su istanza degli scriventi, provvedeva a pubblicare con modalità telematica la notificazione disposta dal Giudice del Lavoro, comunicando anche agli scriventi stessi l'ottemperanza a quanto richiesto;
- All'udienza del 19 aprile 2016, dinanzi al G.d.L. dott. Orio, la difesa dell'Agenzia delle Entrate eccepeva che l'incompletezza dei nominativi indicati nell'istanza di notificazione per pubblici proclami, così rilevando il vizio della notifica;
- Il G.d.L. dott. Orio, in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dall'Agenzia, disponeva la rinnovazione della notifica per pubblici proclami con le stesse modalità già precedentemente indicate, al fine di integrare la stessa anche nei confronti dei soggetti che per errore non erano stati indicati nella prima notifica svolta, rinviando per il prosieguo all'udienza del 8 luglio 2016, ore di rito, con facoltà per i controinteressati di costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di legge;
- Possono essere ragionevolmente ritenuti controinteressati nei cui confronti integrare la notifica, come disposto dal GdL, nel giudizio proposto dal sig. IZZO Giuseppe tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate inclusi in posizione utile nelle graduatorie definitive di sviluppo economico, seconda fascia, per la progressione da F3 a F4 della Direzione Regionale della Campania, in quanto soggetti che potenzialmente subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del ricorso proposto dal sig. IZZO Giuseppe e, dunque, dalla correzione delle graduatorie in questione, e, dunque, specificamente:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO
CARAPPELLA	MASSIMO	02/01/1966	50
TECCE	ENRICO MARIA	14/02/1967	50
RUSSO	FRANCESCO	18/04/1966	50
D'ANGOLA	DONATINA	22/03/1964	50
TORTORA	STEFANIA	16/11/1966	50
POMPEO	UMBERTO	03/07/1968	50
RAGAZZO	ANTONIO	05/03/1967	50
DI FRANCESCO	SALVATORE	21/07/1964	50
DI MAIO	MICHELE	08/02/1962	50
IENNACO	ERNESTA	05/02/1967	49,62
RAPOLLA	DIEGO	28/07/1968	49,54
DI SANO	FRANCESCO	08/01/1971	49,5
VARRIANO	DANILO	24/06/1969	48,5

MELUCCIO	GENEROSO	18/06/1952	48,5
BARBONE	ANNA	25/07/1963	48,5
MOSCARELLI	OLINTO	16/01/1964	48,5
LOMBARDO	GABRIELLA	19/08/1964	48,5
CONTE	MARIA	12/08/1966	48,5
NATALE	MICHELE	20/04/1964	48,5
LUPO	NICOLA	29/01/1968	48,5
DE SENA	MARIA	07/03/1970	48,5
PROPATO	CARMELINA	11/10/1966	48,5
IERVOLINO	EDUARDO	04/10/1964	48,5
CECERE	SIMONE	02/01/1952	48,5
TERRANO	ROMEO	23/08/1953	48,5
MOLLETTI	GIUSEPPE	06/08/1960	48,34
CAMPITIELLO	FRANCESCO	14/12/1966	48,12
CEGLIA	CIRO	13/02/1972	48,12
RIEGEL	CARLO	01/07/1963	47,96
DE ROSA	LUCIA	13/12/1968	47,75
GORGA	PAOLA	21/03/1965	47,5
RUTA	NICOLETTA	18/05/1971	47,37
D'ELIA	LEONARDO	27/07/1964	47,37
BALSAMO	GIANFRANCO	19/01/1963	47,25
GENTILE	GABRIELE	25/06/1966	47,25
CIOFFI	ANGELO	27/10/1967	47,25
MAROTTA	FERNANDO	12/11/1971	47,25
MICELI	ETTORE	18/07/1974	47,25
LIBRINO	RAIMONDO	19/04/1949	47
GERVASIO	PASQUALE	01/01/1953	47
BARISSANO	ALDO	01/07/1953	47
DANISE	EMILIO	06/04/1951	47
IZZO	BERNARDINO	25/11/1948	47
PARISI	NICOLA	27/03/1959	47

MACOLINO	PATRIZIA	15/02/1959	47
PALUMBO	BIANCA MARIA ASSUN	15/08/1964	47
PISANO	ANTONIO	25/02/1959	47
IULIANO	FRANCESCO	21/04/1966	47
RINALDI	ORNELLA	23/11/1967	47
CHIETTI	GENNARO	28/12/1952	47
ARCOPINTO	MARIA PATRIZIA	29/03/1963	47
BOMBACE	PASQUALE	30/10/1961	47
LAMBIASE	ELVINO	16/05/1961	47
ASCIONE	GIOVANNI	10/07/1968	47
NOTARI	MASSIMO	18/06/1964	47
PISANTI	VINCENZO	17/03/1971	47
PECCERILLO	LUISA	12/02/1964	47
MARROCCELLA	ROSA	08/05/1966	47
DI FIORE	MICHELE	17/12/1967	47
MIRAGLIUOLO	MARCO	18/03/1968	47
D'INVERNO	MADDALENA	02/12/1968	47
ACCADIA	ROSANNA	05/06/1969	47
PERSICO	CARMEN	04/07/1969	47
TANZILLO	ANTONIO	25458	47
GIORDANO	GIUSEPPE	27/12/1969	47
PIROZZI	CELESTINA	06/06/1970	47
BEATRICE	MARIAROSARIA	05/01/1973	47
PARISI	PINA	21/06/1975	47
IANNUZZI	VINCENZO	20/08/1953	47
AMBROSANIO	CARLO	07/05/1958	47
BIAMONTE	PIETRO	05/08/1962	47
ROMANO	GIUSEPPE	30/05/1954	47
CHIEI GAMACCHIO	MARCO	24849	47
CERBONE	PANTALEO	01/06/1950	47
PETRAGLIA	ANNA MARIA	25/04/1950	47
VECCHIO	CLELIA	11/09/1964	47
FALCO	STEFANIA	24227	47
VAROLA	RAFFAELE	08/04/1957	47
CRISPINO	ANTONIO LUIGI	21/06/1953	47
GARAGNANI	GIULIANA	30/09/1949	47
FUMO	VINCENZO	24/08/1954	47
SANTABARBARA	DANIELA	01/11/1970	46,74
DAMATO	LUISA	07/07/1972	46,62
IZZO	ANTONIO	07/12/1967	46,54
BORRILLO	VINCENZO	26124	46,25
D'ANTONIO	GIOVANNI	23/07/1965	46,25

RICCIARDELLI	MARIELLA	01/11/1965	46,54
IZZO	ANTONIO	07/12/1967	46,54
BORRILLO	VINCENZO	26/12/1967	46,25
D'ANTONIO	GIOVANNI	23/07/1965	46,25
PONTILLO	PAOLO	01/07/1967	46,21
NICOLELLA	ANGELO	11/07/1969	46,12
STRIANESE	ALFONSO	14/05/1961	46,12
CUTOLO	MICHELE	24/02/1971	46
CASALE	ALFREDO	09/06/1970	45,87
HOVINO	VINCENZO	26/05/1962	45,87

nonché nei confronti dei soggetti nei confronti dei quali già era effettuata la prima notifica per pubblici proclami:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO
GUERRIERO	ANNALISA	26/07/1969	45,75
BARTOLINI	LAURA ANTONELLA	14/02/1965	45,5
PERA	PAOLA	10/05/1971	43,62
ROMANO	ANASTASIA	11/04/1968	43,45
SPIRITO	LUIGI	06/02/1970	42,75
MENDOLA	GIUSEPPINA	24/11/1968	41,5
MIGLIACCIO	MARIA GABRIELLA	10/04/1960	38
DI RIENZO	LUCIO	22/02/1951	37
TOMO	RAFFAELE	04/06/1950	37
DI GREGORIO	MARIA TERESA	24/03/1958	37

- Al fine di massimamente garantire il diritto di difesa e di partecipazione al processo dei controinteressati, si allegano alla presente copie conformi del ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Salerno dal sig. IZZO Giuseppe, nonché il verbale di udienza del 24 novembre 2015 e del 19 aprile 2016;

Tanto premesso, gli scriventi, nella propria qualità

CHIEDONO

all'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale e Dir. Reg. Campania, di voler consentire, in ottemperanza a quanto peraltro ordinato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Orio, con provvedimento a verbale del 19 aprile 2016, la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, all'interno dello spazio dedicato, della presente istanza di notificazione per pubblici proclami, nonché del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dal sig. IZZO Giuseppe, e del verbale di udienza, che si allegano alla presente istanza. Si richiede che la pubblicazione sia curata

con massima sollecitudine, a tutela del diritto alla difesa dei controinteressati, come sopra meglio individuati, nonché nell'interesse alla speditezza del giudizio.

Si richiede, altresì, di avvisare gli scriventi dell'avvenuta pubblicazione del presente atto e degli allegati, che hanno valore di notifica per pubblici proclami, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura di indicare anche l'URL al quale la pagina web è raggiungibile.

Tanto si doveva, in ottemperanza alle prescrizioni del Giudice del Lavoro

Avv. Paolo Lepore



Avv. Francesco Foggia


ORIGINAL 13

RG 2438/2015



**ECC.MO TRIBUNALE DI SALERNO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**



RICORSO

per il sig. **IZZO Giuseppe**, nato a Bologna il 9 febbraio 1956 e residente a Capaccio (SA) alla Via Linora n. 1, C.F. ZZI GPP 56B09 A944J, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'avv. Paolo Leone (C.F. LNE PLA 66A12 F839R; avvocatoPleone@pec.it; fax: 0810060745) e dall'avv. Francesco Foggia (C.F. FGG FNC 84E03 F839S; avvocatofoggia@pec.it; fax: 0810060745) con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Mosca n.41

-ricorrente

CONTRO

- Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 (CAP 80134);
- Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 (CAP 84123);
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, domiciliato per la carica in Roma alla Via via Cristoforo Colombo n. 426 C/D (CAP 00145);
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 (CAP 84123);

-resistenti

PROCURA
 sottoscritto sig. IZZO Giuseppe, nato a Bologna il 9 febbraio 1956, con la presente conferisco a Voi, Avv. Francesco Foggia e Avv. Paolo Leone, il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti gli stadi e gradi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere ed incassare somme per mio conto. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Espressamente Vi autorizzo alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03, dichiarando di essere stato informato che i miei dati personali richiesti personalmente, ovvero raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Eleggo domicilio unitamente a Voi in Napoli alla Via V. Mosca n. 41, per il presente e per ogni altro atto del procedimento.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

premesse che:

Il ricorrente è dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Eboli, appartenente all'area Terza - F3, partecipava alla procedura selettiva di sviluppo economico indetta dall'Agenzia delle Entrate con disposizione del 30 dicembre 2010 con domanda prot. 199485 del 28.07.2011.

- 
- La procedura di sviluppo economico di che trattasi, bandita dal Direttore con atto prot. n. 186578/2010, in conformità con gli accordi raggiunti con le Organizzazioni Sindacali in data 22.12.2010 che prevedevano di indire una procedura di progressione economica *"in funzione del grado di sviluppo professionale conseguito"*, aveva dichiaratamente finalità premiale, mirando a promuovere quella quota di personale in funzione dello sviluppo conseguito e adottando, ai fini della valutazione *"elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011"* (art. 3.1); la decorrenza delle promozioni era stabilito *"dal 1° gennaio 2010 in base all'ordine di graduatoria definito secondo l'insieme dei criteri sopra enunciati"* (art. 3.11).
 - In data 12 marzo 2012 la Direzione Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie distinte per fasce retributive della procedura selettiva di sviluppo economico del personale, nella quale, tuttavia, non risultava inserito il nominativo del ricorrente; si precisa che una eventuale esclusione disposta nei confronti dello stesso, non è stata al ricorrente mai comunicata dall'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, il risultato negativo era appreso solo con la pubblicazione della graduatoria.
 - Promuoveva, dunque, il sig. Izzo Giuseppe ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, depositato in data 21.03.2014 (n. 7329/2014 R.G.), esprimendo doglianze contro la propria esclusione dalla procedura di sviluppo economico e censurando, dunque, la omessa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei motivi che avevano determinato l'esclusione e rilevando la spettanza di un punteggio pari a punti 59,2, determinati sulla scorta dei criteri indicati nel bando di selezione.

- Dalla memoria difensiva e di costituzione depositata dalla resistente Agenzia delle Entrate nell'ambito del giudizio sopra indicato, il ricorrente apprendeva che il motivo della mancata inclusione dello stesso all'interno della graduatoria era stata determinata dal fatto che lo stesso era stato collocato in posizione di esonero, ex art. 72 D.L. n. 112/2008 conv. Legge n. 133/2008, con provvedimento n. 56882 del 13.10.2011 della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dalla data del 12.03.2012: ciò aveva avverato l'applicazione dell'orientamento espresso dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. n. 35465 del 05.03.2012 (successiva, dunque, alla emanazione del bando di progressione economica), con la quale era stabilito che *"nelle graduatorie non dovrà essere inserito il personale che, al momento della loro approvazione, non risulti più essere in servizio perché cessato o in regime di esonero"*.

- Il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, è, alla data attuale, estinto, ex art. 310 c.p.c., non essendo stato il giudizio riassunto nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione, assegnato dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Sarno Carla, con l'ordinanza ex art. 428 c.p.c. emessa in data 21.01.2015, con la quale era rilevata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli a favore di quello di Salerno. L'azione è riproposta, dunque, con il presente ricorso con il quale le censure possono essere meglio espresse, in ragione dell'acquisizione di non irrilevanti elementi di fatto appresi dal giudizio svoltosi presso il Tribunale di Napoli, mai comunicati al ricorrente e non previamente né diversamente conoscibili.

considerato, in punto di diritto, che:

- La decisione dell'Agenzia delle Entrate di escludere il ricorrente dalle graduatorie pubblicate in data 12 marzo 2012, relative alla progressione economica, in ragione dell'avvenuto collocamento in esonero dal servizio non è rispondente alle finalità della procedura bandita: quest'ultima, infatti, era indetta con finalità premiali rispetto a quella quota di dipendenti che avevano fornito un effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi rispetto al periodo di lavoro svolto tra il 01.07.2010 ed il 30.06.2011, a prescindere da una eventuale

cessazione o al collocamento in esonero successivi del rapporto di servizio (Trib. Benevento - Sez. Lav., 14 aprile 2014, n. 632).

La causa determinante la non inclusione nelle graduatorie di sviluppo economico dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. n. 35465 del 05.03.2012, introduceva un requisito non previsto al momento della pubblicazione del bando (avvenuta con atto del Direttore prot. n. 186578/2010) e che, non costituendo una mera esplicazione di una norma già contenuta nella *lex specialis*, comporta preclusioni a danno di alcuni concorrenti alla progressione (come il ricorrente), da questi ultimi non conoscibili al momento della partecipazione. La giurisprudenza in casi analoghi, ha già ben evidenziato come accordi o provvedimenti adottati unilateralmente dal datore di lavoro non possono modificare la disciplina della selezione e i criteri di formazione delle graduatorie successivamente alla pubblicazione della *lex specialis* (Tar Campania - Napoli, Sez. IV, 16 aprile 2009, n. 1984).

- L'accertamento dell'illegittima esclusione del ricorrente dalle graduatorie pubblicate in data 12 marzo 2012, relative alla procedura di sviluppo economico bandita in data 30.12.2010 dall'Agenzia delle Entrate determina la dichiarazione del diritto del ricorrente ad esservi incluso, sulla scorta del punteggio attribuibile in forza dei criteri indicati nel bando, ovvero, in mancanza, il diritto ad essere risarcito nella misura degli incrementi retributivi di cui lo stesso non ha potuto beneficiare a causa del'illegittimo comportamento tenuto dall'amministrazione, con interessi legali dalla maturazione al soddisfo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorrente dott. Izzo Giuseppe, come sopra meglio generalizzato, rappresentato e domiciliato,

RICORRE

all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) Accertare la sussistenza in capo al ricorrente ad essere incluso nelle graduatorie per la progressione economica del personale dipendente;

b) condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale e Direzione Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ad includere il ricorrente nelle graduatorie sopra indicate o, quant'altro, a rivalutare la domanda del ricorrente ai fini di un corretto inserimento dello stesso nelle graduatorie per la progressione economica del personale dell'Agenzia delle Entrate;

c) in subordine rispetto all'ipotesi del rigetto della domanda sub b), condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale e Direzione Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a risarcire il ricorrente per il danno economico derivante dalla mancata attribuzione dell'incremento retributivo, dovuto a illegittima attività amministrativa, nella misura degli incrementi retributivi di cui lo stesso non ha potuto beneficiare dalla data di pubblicazione delle graduatorie (12 marzo 2012) alla data di pubblicazione della pronuncia da parte dell'adito Giudice del Lavoro.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Salvo ogni altro diritto.

In via istruttoria

si producono i seguenti documenti:

All.1 - Ordinanza emessa in data 21.01.2015 dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - dott.ssa Carla Sarno, con la quale era dichiarata l'incompetenza territoriale da parte del Giudice del Lavoro adito, in favore del Tribunale di Salerno;

All.2 - Memoria difensiva e di costituzione depositata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del giudizio n. 7329/14 RG proposto dal sig. Izzo Giuseppe dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro nella quale si conferma l'avvenuta partecipazione del sig. Izzo alla procedura selettiva per la progressione economica dei dipendenti nell'ambito della stessa area;

All.3 - Convenzione tra i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni Sindacali del 22.12.2010 con la quale si decide di bandire procedura selettiva per la progressione economica dei dipendenti nell'ambito della stessa area;

All.4 - Comunicazione di esonero dal servizio del sig. Izzo Giuseppe emessa dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2011/56882 del 13.10.2011;

All.5 - Sentenza n. 632/2014 del 14.04.2014 emessa dal Tribunale di Benevento

- Sezione Lavoro con la quale il G.d.L. riconosce diritto al risarcimento dei danni ad un dipendente dell'Agenzia delle Entrate nella medesima situazione del ricorrente.


Si chiede, altresì, acquisirsi la seguente documentazione, contenuta nel fascicolo della causa n. 7329/14 RG proposta dal sig. Izzo Giuseppe dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, richiesto dal ricorrente, allo stato non reperibile dall'archivio (od. richiesta):

1. - Graduatoria della procedura selettiva di sviluppo economico all'interno della terza area funzionale del personale in possesso dei requisiti di partecipazione, pubblicata dalla Direzione Regionale della Campania;
2. - Domanda presentata dal ricorrente per la partecipazione alla procedura di sviluppo economico (prot. n. 199485/2011);
3. - Comunicazione di esonero dal servizio dal 12.03.2012 emessa dall'Agenzia delle Entrate


Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato: i sottoscritti Avvocato Paolo Leone e Avvocato Francesco Foggia, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dichiarano che la procedura presente è esente da spese di contributo unificato, in quanto il ricorrente dichiara un reddito inferiore agli € 32.298,99 come da allegato.

Napoli, 24 marzo 2015

Avv. Francesco Foggia



Avv. Paolo Leone





TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI DISCUSSIONE

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di Novembre in Salerno
alle ore 9:30 nella sala delle udienze aperta al pubblico

Il Giudice del Lavoro dott. ORIO assistito dai

Segretario, procede alla discussione della causa :

tra: 1220 Giuseppe

assistito dal procuratore Avv. Francesco Fegge

contro: Agenzia delle Entrate

assistito dal procuratore _____

avente ad oggetto: Esclusione delle graduatorie per le posizioni economiche.

È presente in udienza il sig. 1220 personale, quindi il sottoscritto, in
procedura Avv. Francesco Fegge, il quale deposita il ricorso, confluito ad
ipotesi, e domanda il rinvio di tutto quel che ex aduerso accipit e
ritiene; chiede altresì l'autorizzazione alle parti per pubblici procedi
qualora il Giubbe abbia intenzione di presentare ricorso in sede
sul presente giudizio. Per l'Agenzia delle Entrate è presente
la stessa Luciana Hoff e quale impugnava e contesta la
decisione, ex aduerso, parte in quanto infondata e si ripete

alla copia nuova de' decreti e l' accoglimento con
ritorno di sede l'ital fine, deposito ufficio nota
Pubblica l'eventuale di manovale notizie a contronominati
e di sede veng' incarica forte rilevante della notizia
Il giudice sentite le parti, motivate la necessità
di una notizia ai contronominati, attualmente
manca, avverso parte ricorrente alle notizie
medi con pubblico avviso mediante strumenti
di comunicazione telematica che l'Agente del
Entrate deve mettere a disposizione ^{Temporaneamente} per gli
incombenti di rito. Rimanda al 19/4/2015
con facoltà dei contronominati a costituirsi
nei termini di legge

STAMPATO

GIUDICE DEL TRIBUNALE
DIPARTIMENTO

RILASCIATE n. 1 copie conformi a corso in camera
e verbale del 24/11/2015

all'Avv. Foggia

Sottoscritto il 16/12/2015

L'Assistente Giudiziario
Garia Pastore

Udienze del 19.04.2015

Per parte ricorrente si presentò il sig. Izzo Giuseppe, nonché il
proprio difensore Avv. Francesco Foggia, il quale produce attestazione
di effettuazione della notizia per pubblici parlari e presso telematica
come richiesta del GdL in data 25/01/2015. Parte ricorrente
sul rapporto di propria scrittura difensiva e sul contestare quanto

dedotti ed esempti da parte restante si rivelano per la migliore
interpretazione della paragrafo di ^{ESONERATO} "Tardato" alle Circolari del
10/10/2008, n° 10, emesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la quale ben chiarisce che "la posizione di esonerato non si
configura come una cessione del servizio, ma come una sospensione
del rapporto di impiego o di lavoro." Poiché il periodo di
esonero, ai sensi del comma 1, è utile ai fini delle persone,
nonché del trattamento di fine servizio, dovranno essere egger-
nate le basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli
imposti, determinando per effetto dei rami contrattuali, o dei
miglioramenti retributivi, nel frattempo intervenuti, con chiarezza
le possibili penote della legge per gli esonerati, di
percepire alle procedure di sviluppo economica. Tale ragione
chiede un rinvio per concludere con termine per poter al fine
di meglio chiarire questi quesiti, indicato. Per l'Agente della Fucile
è presente la dicitura "non ha fatto di B. riferendo ed infine escludendo che
l'Agente ha ottemporato a quanto disposto dal giudice con ordinanza
del 24 novembre 2015, relativamente alla notificazione dell'atto di invito
per pubblici problemi, a tutti i contribuenti all'adempimento, di cui
da quale elenco da contrapposizione di ha indicato, nonché quali
contribuenti, solo i primi dieci dipendenti inseriti nell'elenco
quadro di riferimento della dipendente. Impugna e contro quale
e contro, dedotto ed esempto in quanto infondato, in fatto e in diritto,
e chiede l'accoglimento del proprio ricorso difensivo, chiede rinvio per
concludere con termine per poter al fine di poter replicare a
quanto riferito ^{da contrapposizione} per richiederlo in merito alle circolari Imps, inconfe-
rute riferite alle dipendenti riprese in ricorso.

no facili, però alla luce della parcella pubblicata online
del nominativo dei contrainteressati, dopo la rimozione
delle notifiche per pubblici proclami con ^{stesse} le medesime
sta autorizzate alle decise notizie, e in data del
l' 8/7/2016 -

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE
dot. Attilio Franco ORIO

TRIBUNALE DI SALERNO
E' copia conforme all'originale
Salerno 19.07.2016
L'Assistente Giudiziario
Carla Pastore

